



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0149/2010

7.5.2010

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatrice: Caroline Lucas

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese di una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	58
PROCEDURA.....	62

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla posizione del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05885/4/2010 – C7-0053/2010),
 - vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0644),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0373/2008),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la sua posizione in prima lettura¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,
 - visto il parere del Comitato delle regioni³,
 - visto l'articolo 66 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0149/2010),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Testi approvati del 22.4.2009, P6_TA(2009)0225.

² Non ancora pubblicato nella gazzetta ufficiale.

³ Non ancora pubblicato nella gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Posizione del Consiglio Considerando 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

(1 bis) L'ambiente forestale è un patrimonio comune dell'umanità che va protetto, preservato e, ove possibile, ripristinato, con il fine ultimo di mantenere la biodiversità e le funzioni ecosistemiche, di proteggere il sistema climatico e di salvaguardare i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità dipendenti dalle foreste.

Motivazione

Ripristino della prima lettura del PE. Negli accordi ambientali multilaterali, quali la Convenzione sulla diversità biologica e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la biodiversità è definita patrimonio comune del genere umano. Nel diritto internazionale, ciò determina una particolare responsabilità di garantirne la tutela.

Emendamento 2

Posizione del Consiglio Considerando 1 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

(1 ter) Nei paesi in via di sviluppo provvisti di vaste risorse forestali, la silvicoltura costituisce spesso la principale fonte di reddito per molte persone. È quindi importante promuovere uno sviluppo più sostenibile della silvicoltura in tali paesi.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 5 di prima lettura.

Emendamento 3

Posizione del Consiglio
Considerando 2

Posizione del Consiglio

(2) ***Dato l'aumento della domanda mondiale di legname e prodotti del legno,*** e le lacune istituzionali e di gestione nel settore forestale in un certo numero di paesi produttori di legname, il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente sono divenuti problemi sempre più preoccupanti.

Emendamento

(2) ***Date*** le lacune istituzionali e di gestione nel settore forestale in un certo numero di paesi produttori di legname, il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente sono divenuti problemi sempre più preoccupanti.

Motivazione

La governance è un aspetto importante legato al disboscamento illegale, già riconosciuto tale.

Emendamento 4

Posizione del Consiglio
Considerando 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

(2 bis) Il legno prodotto in maniera sostenibile assorbe i gas a effetto serra ed è uno dei materiali più ecocompatibili che esista. Data la crescente domanda a livello mondiale, è opportuno incoraggiare la produzione sostenibile di legname sia all'interno che all'esterno dell'Unione.

Emendamento

Emendamento 5

Posizione del Consiglio
Considerando 3

Posizione del Consiglio

(3) Il disboscamento illegale è un problema diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale. Esso rappresenta una seria minaccia per le foreste in quanto

Emendamento

(3) Il disboscamento illegale è un problema diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale. Esso rappresenta una seria minaccia per le foreste in quanto

contribuisce al processo di deforestazione, responsabile di circa il 20% delle emissioni di CO₂, minaccia la biodiversità e compromette la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste, compresa la redditività commerciale per gli operatori che agiscono conformemente alla legislazione applicabile. Esso presenta inoltre anche implicazioni di tipo sociale, politico ed economico.

contribuisce al processo di deforestazione *e al degrado forestale*, responsabile di circa il 20% delle emissioni *globali* di CO₂, minaccia la biodiversità e compromette la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste compresa la redditività commerciale per gli operatori che agiscono conformemente alla legislazione applicabile. Esso *contribuisce inoltre alla desertificazione e al processo di formazione di steppe, aumentando l'erosione del suolo e aggravando i fenomeni meteorologici estremi e le inondazioni*. Esso presenta inoltre anche implicazioni di tipo sociale, politico ed economico, *spesso compromettendo i progressi verso obiettivi di buon governo, e minaccia le comunità locali che dipendono dalla foresta e i diritti dei popoli indigeni. Una lotta efficace al problema del disboscamento illegale nel contesto del presente regolamento dovrebbe contribuire in maniera significativa alle strategie dell'Unione europea per l'attenuazione dei cambiamenti climatici in modo economicamente vantaggioso e dovrebbe essere considerata complementare all'azione e all'impegno dell'Unione nel contesto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.*

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 7 di prima lettura.

Emendamento 6

Posizione del Consiglio
Considerando 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

(3 bis) Il disboscamento illegale compromette la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste, tra cui la redditività commerciale per gli operatori che agiscono conformemente

alla legislazione applicabile. Esso ha inoltre vaste implicazioni sociali, politiche ed economiche, senza contare i nessi con conflitti armati in tutto il mondo. Si impone pertanto una maggiore sensibilizzazione degli Stati membri e delle loro autorità nazionali competenti, nonché dei cittadini in generale, a tale importante questione.

Motivazione

Il disboscamento illegale pregiudica la concorrenza leale nell'Unione europea e nel mondo. Da indagini condotte emerge che i cittadini si preoccupano della legalità del legname e dei prodotti del legno sul mercato. Una maggiore sensibilizzazione dei soggetti interessati alla gravità del problema del legno di provenienza illegale dovrebbe costituire parte integrante del presente regolamento. Inoltre, si tratta di un problema diffuso e spesso legato a conflitti armati, il che è di particolare importanza per l'elaborazione della legislazione in materia e per la sua accettazione.

Emendamento 7

Posizione del Consiglio Considerando 3 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

(3 ter) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente¹, ha individuato come azioni prioritarie l'esame della possibilità di adottare provvedimenti operativi per prevenire e combattere il traffico di legname raccolto illegalmente e il proseguimento dell'attiva partecipazione dell'Unione e degli Stati membri all'attuazione delle risoluzioni e degli accordi a livello internazionale e regionale sulle questioni concernenti le foreste.

¹ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

Motivazione

Emendamento 9 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 8

Posizione del Consiglio
Considerando 3 quater (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

(3 quater) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che la tutela dell'ambiente sia integrata nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, anche per quanto riguarda il commercio, e in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 9

Posizione del Consiglio
Considerando 3 quinquies (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

(3 quinquies) Scopo del presente regolamento è di impedire il commercio nell'Unione europea di legno e prodotti da esso derivati provenienti da attività di taglio illegale, contribuendo in tal modo ad arrestare la deforestazione e il degrado delle foreste e la perdita di biodiversità, promuovendo al tempo stesso lo sviluppo sostenibile e il rispetto delle popolazioni indigene e locali.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 8 di prima lettura.

Emendamento 10

Posizione del Consiglio
Considerando 3 sexies (nuovo)

(3 sexies) È proibita la commercializzazione o la messa a disposizione sul mercato di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Onde agevolare l'osservanza di tale divieto, occorre che gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati esercitino la dovuta diligenza tramite un sistema di procedure e misure (sistema di dovuta diligenza) e che gli operatori successivi nella catena di approvvigionamento siano tenuti a fornire informazioni di base.

Motivazione

Emendamento di compromesso 1 che riunisce elementi tratti dagli emendamenti 8, 91 e 114. Il motivo per riunire detti emendamenti in un unico considerando è duplice: in primo luogo consente di indicare chiaramente gli obblighi della dovuta diligenza e il divieto in una sola parte e in ordine logico e, in secondo luogo, affianca ai concetti di dovuta diligenza e di divieto l'indicazione "onde agevolare l'osservanza" che rappresenta in modo esatto la relazione tra questi due elementi complementari, ma separati, del regolamento.

Emendamento 11

**Posizione del Consiglio
Considerando 4**

Posizione del Consiglio

(4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 21 maggio 2003, intitolata "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea" ha proposto un pacchetto di misure per sostenere l'impegno internazionale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname.

Emendamento

(4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 21 maggio 2003, intitolata "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea" ha proposto un pacchetto di misure per sostenere l'impegno internazionale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname ***e per contribuire al più ampio obiettivo di una gestione sostenibile delle risorse forestali.***

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 10 di prima lettura.

Emendamento 12

**Posizione del Consiglio
Considerando 7**

Posizione del Consiglio

(7) Data la notevole portata e l'urgenza del problema, è necessario sostenere attivamente le iniziative internazionali per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, integrare e rafforzare le iniziative VPA e migliorare le sinergie tra le politiche mirate alla conservazione delle foreste e al raggiungimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente, contrastando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

Emendamento

(7) Data la notevole portata e urgenza del problema, è necessario sostenere attivamente le iniziative internazionali per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio, integrare e rafforzare l'iniziativa VPA, ***creare parità di condizioni per tutti gli operatori***, e migliorare le sinergie tra le politiche mirate alla conservazione delle foreste e al raggiungimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente, contrastando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

Motivazione

Definendo obblighi chiari e garantendo che tutti gli operatori vi si conformino, il presente regolamento può colmare le lacune ed evitare che gli operatori traggano vantaggio dal commercio di legname di provenienza illegale.

Emendamento 13

**Posizione del Consiglio
Considerando 8 bis (nuovo)**

Posizione del Consiglio

Emendamento

(8 bis) Grazie all'attuazione del piano d'azione FLEGT, la Commissione ha acquisito competenze significative di cui è opportuno tener conto ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Occorre avvalersi di tali competenze in particolare per l'ulteriore specifica della definizione di legislazione applicabile, basandosi sulla struttura dei

VPA.

Motivazione

Emendamento 16 della prima lettura, che riguarda altresì il ruolo della Commissione nel definire il concetto di legalità.

Emendamento 14

Posizione del Consiglio Considerando 8 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

(8 ter) È opportuno che l'Unione europea si impegni ad offrire ulteriori incentivi all'adesione dei paesi ai VPA FLEGT, tenendo conto altresì che questi ultimi possono rivestire una particolare importanza per gli sforzi mondiali di lotta ai cambiamenti climatici, attraverso la riduzione del disboscamento nell'ambito di negoziati internazionali.

Motivazione

Occorre sottolineare il ruolo del presente regolamento nell'incentivare i paesi ad aderire ai VPA nonché le potenziali implicazioni dei VPA nell'ambito degli sforzi mondiali intesi a limitare il disboscamento nel contesto della riduzione delle emissioni.

Emendamento 15

Posizione del Consiglio Considerando 10

Posizione del Consiglio

Emendamento

(10) Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale per quanto riguarda i fattori soggiacenti e le conseguenze, è opportuno intervenire sul comportamento degli operatori e ridurre i fattori che incentivano comportamenti illegali.

(10) Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale per quanto riguarda i fattori soggiacenti e le conseguenze, è opportuno intervenire sul comportamento degli operatori e ridurre i fattori che incentivano comportamenti illegali. ***Il rafforzamento dei requisiti e degli obblighi e il potenziamento degli strumenti giuridici atti a perseguire gli***

operatori per la messa a disposizione di legno e di prodotti da esso derivati di provenienza illegale sul mercato interno dell'UE sono tra le soluzioni più efficaci per dissuadere gli operatori dall'intrattenere rapporti commerciali con fornitori di legname di provenienza illegale.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 17 di prima lettura.

Emendamento 16

**Posizione del Consiglio
Considerando 11**

Posizione del Consiglio

(11) In assenza di una definizione accettata a livello internazionale, per definire il concetto di disboscamento illegale è opportuno fare riferimento alla legislazione del paese di produzione.

Emendamento

(11) In assenza di una definizione accettata a livello internazionale, per definire il concetto di disboscamento illegale è opportuno fare riferimento ***in primo luogo*** alla legislazione del paese di produzione. ***La definizione di "legno di provenienza legale" deve garantire la gestione sostenibile delle foreste, il mantenimento della biodiversità, la protezione delle comunità che dipendono dalla foresta e delle popolazioni indigene e la salvaguardia dei diritti di dette comunità e popolazioni.***

Motivazione

Ripristino degli emendamenti 16 e 18 di prima lettura.

Emendamento 17

**Posizione del Consiglio
Considerando 12**

Posizione del Consiglio

(12) Molti prodotti derivati dal legno sono

Emendamento

(12) Molti prodotti derivati dal legno sono

soggetti a numerosi processi prima e dopo la loro prima immissione sul mercato. Per evitare di imporre oneri amministrativi non necessari, è opportuno assoggettare **alle** disposizioni del presente regolamento solo gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno e non tutti gli operatori attivi nella catena di distribuzione.

soggetti a numerosi processi prima e dopo la loro prima immissione sul mercato. Per evitare di imporre oneri amministrativi non necessari, è opportuno assoggettare **all'insieme delle** disposizioni **di dovuta diligenza** del presente regolamento solo gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno e non tutti gli operatori attivi nella catena di distribuzione.

Motivazione

Emendamento di compromesso 2 che è costituito dalla prima parte degli emendamenti 8, 91, e 92.

Emendamento 18

Posizione del Consiglio Considerando 14

Posizione del Consiglio

(14) È opportuno che gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno esercitino la dovuta diligenza nell'ambito di un sistema di misure e procedure (il sistema di dovuta diligenza) che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Emendamento di compromesso 3 che consiste nella soppressione del considerando 14 della posizione del Consiglio divenuto superfluo in quanto le stesse informazioni sono adesso contenuto nell'emendamento di compromesso 1 sopra riportato.

Emendamento 19

Posizione del Consiglio Considerando 15

Posizione del Consiglio

(15) Il sistema della dovuta diligenza comprende tre elementi inerenti alla gestione del rischio: accesso alle informazioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio individuato. È opportuno che il sistema di dovuta diligenza permetta di accedere alle informazioni circa le fonti e i fornitori di legno e prodotti da esso derivati commercializzati sul mercato interno per la prima volta, comprese le informazioni pertinenti, per esempio riguardo alla conformità con la legislazione applicabile. In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. Individuato un rischio, gli operatori dovrebbero attenuarlo in misura proporzionale al rischio individuato, al fine di evitare che il legno e i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato.

Emendamento

(15) Il sistema della dovuta diligenza comprende tre elementi inerenti alla gestione del rischio: accesso alle informazioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio individuato. È opportuno che il sistema di dovuta diligenza permetta di accedere alle informazioni circa le fonti e i fornitori di *legname* e prodotti *del legno* commercializzati sul mercato interno per la prima volta, comprese le informazioni pertinenti, per esempio riguardo alla conformità con la legislazione applicabile, ***il paese di produzione e, se del caso, la regione sub-nazionale in cui il legname è stato ottenuto, la concessione di taglio, la specie, la quantità e il valore del legname.*** In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. Individuato un rischio, gli operatori dovrebbero attenuarlo in misura proporzionale al rischio individuato, al fine di evitare che il legno e i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato.

Motivazione

Il considerando è modificato integrandovi testo della posizione comune del Consiglio, per allinearli all'articolo.

Emendamento 20

Posizione del Consiglio Considerando 17

Posizione del Consiglio

(17) Al fine di riconoscere le buone pratiche nel settore forestale, nella

Emendamento

(17) Al fine di riconoscere le buone pratiche nel settore forestale, nella

procedura di valutazione dei rischi possono essere usati la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che includono la verifica della conformità con la legislazione applicabile.

procedura di valutazione dei rischi possono essere usati la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che includono la verifica della conformità con la legislazione applicabile, ***a condizione che siano conformi con i requisiti previsti dal presente regolamento.***

Emendamento 21

Posizione del Consiglio Considerando 18

Posizione del Consiglio

(18) La filiera del legno riveste notevole importanza per l'economia dell'Unione. Le associazioni degli operatori sono attori importanti nella filiera perché ne rappresentano gli interessi su larga scala e interagiscono con tutta una serie di soggetti interessati. Le associazioni hanno inoltre le competenze e la capacità di analizzare la legislazione pertinente e di aiutare i loro membri a conformarvisi, a condizione che non facciano uso di queste competenze per acquisire una posizione dominante sul mercato. Per facilitare l'attuazione del presente regolamento e contribuire allo sviluppo di buone pratiche è opportuno riconoscere gli organismi che hanno elaborato un sistema di dovuta diligenza che sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento. Dovrebbe essere reso pubblico un elenco degli organismi riconosciuti in modo da permettere che gli operatori ne facciano uso.

Emendamento

(18) Per facilitare l'attuazione del presente regolamento e contribuire allo sviluppo di buone pratiche, è opportuno riconoscere gli organismi che hanno elaborato un sistema di dovuta diligenza che sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento. Dovrebbe essere reso pubblico un elenco degli organismi riconosciuti in modo da permettere che gli operatori ne facciano uso.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 23 di prima lettura.

Emendamento 22

Posizione del Consiglio Considerando 19

Posizione del Consiglio

(19) È opportuno che le autorità competenti verifichino il rispetto effettivo degli obblighi di cui al presente regolamento e che, se del caso, effettuino al tal fine controlli ufficiali, compresi eventuali controlli nei locali dell'operatore, che siano in grado di obbligare gli operatori a intervenire per porre rimedio alla situazione laddove necessario.

Emendamento

(19) È opportuno che le autorità competenti verifichino il rispetto effettivo degli obblighi di cui al presente regolamento e che, se del caso, effettuino al tal fine controlli ufficiali **sulla base di un piano annuale**, compresi eventuali controlli **doganali, controlli** nei locali dell'operatore **e audit in situ**, e che siano in grado di obbligare gli operatori a intervenire per porre rimedio alla situazione laddove necessario.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 25 di prima lettura.

Emendamento 23

Posizione del Consiglio Considerando 20

Posizione del Consiglio

(20) È opportuno che le autorità competenti tengano un registro dei controlli e che le informazioni pertinente siano rese accessibili **a qualsiasi richiedente**, conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale¹.

Emendamento

(20) È opportuno che le autorità competenti tengano un registro dei controlli e che le informazioni pertinente siano rese accessibili **al pubblico, anche tramite Internet**, conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale¹.

Emendamento 24

Posizione del Consiglio
Considerando 21

Posizione del Consiglio

(21) Tenendo conto della dimensione internazionale del disboscamento illegale e del connesso commercio di legname, è opportuno che le autorità competenti collaborino tra di loro e con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione.

Emendamento

(21) Tenendo conto della dimensione internazionale del disboscamento illegale e del connesso commercio di legname ottenuto illegalmente, è opportuno che le autorità pubbliche collaborino tra di loro, **con le organizzazioni della società civile, con le organizzazioni industriali** e con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione.

Emendamento 25

Posizione del Consiglio
Considerando 21 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

(21 bis) Onde agevolare la capacità degli operatori che commercializzano o mettono a disposizione sul mercato legno e prodotti da esso derivati di adempiere agli obblighi del presente regolamento, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese, è opportuno che gli Stati membri forniscano ai predetti operatori assistenza tecnica e di altro tipo e facilitino lo scambio di informazioni, soprattutto per quanto riguarda l'adempimento di tali operatori all'obbligo di esercitare la dovuta diligenza.

Motivazione

Emendamento inteso a offrire un quadro per la riduzione degli oneri amministrativi, tenendo conto anche della situazione delle PMI. È la base per il nuovo articolo sull'assistenza tecnica per gli operatori e sullo scambio di informazioni.

Emendamento 26

Posizione del Consiglio Considerando 23

Posizione del Consiglio

(23) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione alle procedure per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, con riferimento *ad ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli già previsti dal presente regolamento* e con riferimento all'elenco del legno e dei prodotti da esso derivati cui si applica il presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione *consulti esperti nella fase preparatoria conformemente all'impegno da essa assunto nella comunicazione del 9 dicembre 2009 sull'attuazione dell'articolo 290 del TFUE*.

Emendamento

(23) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione alle procedure per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, *ai principi e criteri generali che permettono una definizione più precisa della legislazione applicabile*, con riferimento *ai requisiti del sistema di dovuta diligenza* e con riferimento all'elenco del legno e dei prodotti da esso derivati cui si applica il presente regolamento, *nonché in relazione alle verifiche sugli organismi di controllo e ai controlli sugli operatori*. È particolarmente importante che la Commissione *svolga consultazioni adeguate nel corso del suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti*.

Motivazione

Adeguamento all'articolato del considerando relativo agli atti delegati, e allineamento alla formulazione impiegata nella relazione De Brún sui passaporti per animali domestici.

Emendamento 27

Posizione del Consiglio Considerando 23 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

(23 bis) Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti derivati dal legno, è opportuno che la Commissione analizzi sistematicamente l'impatto del presente regolamento. Si deve tener conto in particolare delle implicazioni del presente regolamento per le PMI.

Occorre pertanto che la Commissione conduca, con regolare periodicità, uno studio e una valutazione d'impatto degli effetti del regolamento, con particolare riferimento PMI e alle prassi silvicole sostenibili.

Motivazione

Emendamento 29 della prima lettura del Parlamento. Costituisce la base per l'articolo 18, paragrafo 3, relativo alle relazioni sulle conseguenze del regolamento.

Emendamento 28

Posizione del Consiglio

Considerando 24

Posizione del Consiglio

Emendamento

(24) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

soppresso

Motivazione

Il riferimento è superfluo giacché il progetto di raccomandazione non include provvedimenti di esecuzione.

Emendamento 29

Posizione del Consiglio

Articolo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano **per la prima volta** legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, **per minimizzare il rischio di commercializzare legno** e prodotti **da esso derivati di provenienza illegale**.

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano **o mettono a disposizione** legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 31 di prima lettura. Il regolamento dovrebbe applicarsi a tutti gli operatori, lungo tutta la catena di approvvigionamento, anche se la totalità dei requisiti di dovuta diligenza si applica solo al primo operatore che introduce il legname sul mercato interno.

Emendamento 30

Posizione del Consiglio Articolo 2 – lettera a

Posizione del Consiglio

a) "legno e prodotti da esso derivati": il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell'allegato, con l'eccezione dei **prodotti derivati da legno o da prodotti da esso derivati che sono già stati commercializzati nonché** prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti **ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti;**

Emendamento

a) "legno e prodotti da esso derivati": il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell'allegato, con l'eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti **risultanti dal riciclaggio, quale definito nell'articolo 3, paragrafo 17 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti**¹;

¹ *GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.*

Motivazione

Emendamento di compromesso 6 che fa riferimento alla definizione esistente della direttiva quadro sui rifiuti.

Emendamento 31

Posizione del Consiglio Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Posizione del Consiglio

Emendamento

(a bis) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di legno e prodotti da esso derivati nel mercato interno per la distribuzione o l'uso nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, compresa l'immissione mediante

*una tecnica di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza*¹;

¹GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 33 di prima lettura. Per distinguere tra gli operatori che devono applicare un sistema completo di dovuta diligenza e gli altri attori della catena d'approvvigionamento, occorrono due definizioni distinte di "commercializzazione" e "messa a disposizione sul mercato". I due concetti sono definiti separatamente nel "quadro comune per la commercializzazione dei prodotti" (decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008); pertanto, per coerenza, si usa qui la stessa formulazione.

Emendamento 32

Posizione del Consiglio Articolo 2 – lettera b

Posizione del Consiglio

(b) "commercializzazione": la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legname e prodotti del legno destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa l'immissione mediante una tecnica di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza,

Emendamento

(b) "commercializzazione": la prima messa a disposizione di legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno; la successiva trasformazione o distribuzione di legname non costituisce "commercializzazione";

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 34 di prima lettura. Per distinguere tra gli operatori che devono applicare un sistema completo di dovuta diligenza e gli altri attori della catena d'approvvigionamento, occorrono due definizioni distinte di "commercializzazione" e "messa a disposizione sul mercato". I due concetti sono definiti separatamente nel "quadro comune per la commercializzazione dei prodotti" (decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio del 9 luglio 2008); pertanto, per coerenza, si usa qui la stessa formulazione.

Emendamento 33

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Posizione del Consiglio

(c) "operatore": una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati;

Emendamento

(c) "operatore": una persona fisica o giuridica che commercializza o **mette a disposizione sul mercato** legno o prodotti da esso derivati;

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 35 di prima lettura.

Emendamento 34

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Posizione del Consiglio

Emendamento

(f bis) "rischio": una funzione della probabilità che legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano commercializzati o messi a disposizione sul mercato interno, e della gravità di tale evento;

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 36 di prima lettura.

Emendamento 35

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – lettera f ter (nuova)

Posizione del Consiglio

Emendamento

f ter) "dovuta diligenza": l'obbligo di impiegare tutti i mezzi necessari per accertarsi che il legno e i prodotti da esso derivati di provenienza illegale non siano

commercializzati o messi a disposizione sul mercato;

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il concetto e a integrare l'articolo 4.

Emendamento 36

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – lettera g

Posizione del Consiglio

(g) "legislazione applicabile": la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:

- i diritti di prelievo di legname entro i confini ufficialmente pubblicati;
- i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname;
- il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale di *immediata* pertinenza;
- i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname; e
- la normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.

Emendamento

(g) "legislazione applicabile": *le leggi e* la legislazione *nazionali, regionali o internazionali* in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:

- i diritti di produrre legname entro i confini *legali* pubblicati in gazzetta ufficiale,
- i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,
- *i requisiti concernenti la conservazione della biodiversità, il prelievo del legname e la gestione delle foreste*, compresa la normativa in materia ambientale e forestale di pertinenza;
- i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname ; e
- la normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.

Al fine di precisare ulteriormente questa definizione, la Commissione, per mezzo di atti delegati, stabilisce principi e criteri generali e, per quanto possibile, compila e pubblica indicatori per ciascun paese produttore di legname.

Per gli atti delegati di cui alla presente lettera, si applica la procedura di cui agli

articoli 13, 14 e 15.

Motivazione

Ripristino parziale degli elementi principali dell'emendamento 38 di prima lettura, approvato il 22 aprile 2009. L'elaborazione di principi e criteri deve avvenire mediante atti delegati.

Emendamento 37

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

Posizione del Consiglio

Emendamento

(g bis) "organismo di controllo": una persona giuridica o un'associazione o federazione che presuppongono l'adesione degli operatori, dotate della capacità giuridica di controllare e garantire l'applicazione di sistemi di dovuta diligenza da parte degli operatori che hanno ottenuto la pertinente certificazione.

Motivazione

La definizione è conforme alla proposta originaria della Commissione.

Emendamento 38

Posizione del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo -1 (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

-1. È proibita la commercializzazione o la messa a disposizione sul mercato di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Gli operatori non commercializzano e non mettono a disposizione sul mercato il legno e i prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Motivazione

Ripristino degli emendamenti 31 e 42 di prima lettura. Occorre chiarire che nessun operatore

della catena di approvvigionamento dovrebbe mettere a disposizione sul mercato il legno e i prodotti da esso derivati di provenienza illegale. La formulazione della prima lettura è stata leggermente modificata per specificare che non si tratta di un approccio basato sulle spedizioni in cui gli operatori sarebbero tenuti a dimostrare la legalità di ciascuna partita di merce. Nel caso in cui un operatore sia accusato di violazione del divieto, l'onere della prova dovrebbe spettare all'organo d'accusa. Il divieto e gli obblighi di dovuta diligenza costituiscono due elementi complementari, ma ciononostante separati, e pertanto, a fini di chiarezza, dovrebbero essere trattati in due paragrafi distinti nel testo operativo. La relazione che li lega, tuttavia, è coperta dall'emendamento di compromesso 1 (considerando 3 quater (nuovo)).

Emendamento 39

Posizione del Consiglio Articolo 4 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

1. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza **per minimizzare il rischio di commercializzare legname illegalmente ottenuto o prodotti da esso derivati**. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, "sistema di dovuta diligenza", di cui all'articolo 5.

Emendamento

1. Gli operatori **che commercializzano legno e prodotti da esso derivati** esercitano la dovuta diligenza. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, "sistema di dovuta diligenza", di cui all'articolo 5. **Detto sistema di dovuta diligenza è istituito dall'operatore o da un organismo di controllo di cui all'articolo 7.**

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 42 di prima lettura. Prevedere requisiti di dovuta diligenza più dettagliati per gli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati per la prima volta risulta opportuno in quanto essi hanno la maggiore possibilità di influire sulle merci che entrano nell'UE e, conseguentemente, hanno anche maggiori responsabilità. Il divieto e gli obblighi di dovuta diligenza costituiscono due elementi complementari, ma ciononostante separati, e pertanto, a fini di chiarezza, dovrebbero essere trattati in due paragrafi distinti nel testo operativo. La relazione che li lega, tuttavia, è coperta dall'emendamento di compromesso 1 (considerando 3 quater (nuovo)).

Emendamento 40

Posizione del Consiglio Articolo 4 – Paragrafo 2

Posizione del Consiglio

2. Ciascun operatore mantiene e valuta

Emendamento

2. Ciascun operatore mantiene e valuta

periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra a un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all'articolo 7.

periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza ***e garantisce un regolare controllo da parte di terzi per verificare la qualità e l'efficacia del sistema***, salvo il caso in cui ricorra a un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all'articolo 7. ***La supervisione legislativa nazionale in vigore e qualsiasi meccanismo volontario di rintracciabilità (chain of custody) rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza.***

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 43 di prima lettura del PE.

Emendamento 41

Posizione del Consiglio

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

2 bis. Gli operatori che mettono a disposizione sul mercato legno e prodotti da esso derivati sono in grado, durante l'intera catena di approvvigionamento, di indicare sia l'operatore che ha fornito il legno e i prodotti da esso derivati che l'operatore al quale sono stati forniti;

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 42 di prima lettura. Tutti gli operatori dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni di base sui prodotti, la loro fonte e il destinatario della fornitura.

Emendamento 42

Posizione del Consiglio

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Posizione del Consiglio

- a) misure e procedure che consentano l'accesso alle seguenti informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:
- descrizione, comprendente denominazione scientifica completa *o* nome comune della specie di albero, denominazione commerciale e tipo di prodotto;
 - paese di produzione, e, se del caso, regione sub-nazionale in cui il legname è stato ottenuto;
 - quantità (espressa in volume, peso o numero di unità);
 - nominativo e indirizzo del fornitore dell'operatore;
 - documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile;

Emendamento

- a) misure e procedure che consentano l'accesso alle seguenti informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:
- descrizione, comprendente denominazione scientifica completa *e* nome comune della specie di albero, denominazione commerciale e tipo di prodotto,
 - paese di produzione, e, se del caso, regione sub-nazionale in cui il legname è stato ottenuto *e concessione di taglio*,
 - quantità (espressa in volume, peso o numero di unità),
 - *valore*,
 - nominativo e indirizzo del fornitore dell'operatore,
 - *nominativo e indirizzo dell'operatore che ha fornito il legname e i prodotti del legno*;
 - *persona fisica o giuridica responsabile della raccolta del legname*;
 - documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile,

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 44 di prima lettura.

Emendamento 43

Posizione del Consiglio

Articolo 5 – punto 1 – lettera b

Posizione del Consiglio

b) procedure di valutazione del rischio che consentono all'operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale.

Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:

– la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile;

– la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi;

– la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione sub-nazionale in cui il legname è stato ottenuto;

– la complessità della catena di approvvigionamento dei prodotti derivati dal legno;

Emendamento

b) procedure *sistematiche* di valutazione del rischio che consentono all'operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale.

Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:

– la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile;

– *il livello di consultazione delle parti interessate;*

– la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi;

– la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione sub-nazionale in cui il legname è stato ottenuto, *tra cui la presa in considerazione della prevalenza di conflitti armati, delle inadempienze comprovate in materia di gestione forestale e di un elevato livello di corruzione;*

– *i vigenti divieti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o del Consiglio dell'Unione europea all'importazione e all'esportazione di legname;*

– la complessità della catena di approvvigionamento dei prodotti derivati dal legno.

La Commissione mette a disposizione un registro di paesi e/o regioni sub-nazionali ad alta incidenza di raccolta illegale, delle

specie arboree altamente soggette al taglio illegale e degli operatori la cui violazione del presente regolamento è stata accertata.

La Commissione prevede una procedura di ricorso per i paesi e per gli operatori che intendono contestare la propria iscrizione sul registro.

Motivazione

Ripristino degli emendamenti 46 e 47 di prima lettura. L'emendamento ripristina il registro degli elementi "ad alto rischio" che la Commissione deve mettere a disposizione, con un chiarimento riguardante la procedura con cui gli operatori o i paesi possono contestare la loro inclusione in tale registro. La consultazione delle parti interessate è un aspetto saliente del piano d'azione FLEGT ed è alla base del suo successo. La trasparenza di un sistema di dovuta diligenza è un elemento che può contribuire notevolmente alla sua capacità di valutare i rischi in modo efficace. Inoltre, ripristina l'emendamento 47 della prima lettura relativo alle zone di conflitto. La presa in considerazione dei conflitti armati dovrebbe rientrare espressamente nell'ambito della procedura di valutazione del rischio, procedura che dovrebbe anche tener conto dei divieti in vigore.

Emendamento 44

Posizione del Consiglio

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Posizione del Consiglio

c) tranne il caso il cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.

Emendamento

(c) le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.

Motivazione

Soppressione di una deroga introdotta dal Consiglio. Il nuovo concetto di rischio trascurabile non è definito e potrebbe portare a interpretazioni divergenti.

Emendamento 45

Posizione del Consiglio Articolo 5 – Paragrafo 2

Posizione del Consiglio

2. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate per assicurare l'attuazione uniforme del paragrafo 1, eccetto per quanto riguarda ulteriori pertinenti criteri di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma, del presente articolo. Tali disposizioni sono adottate entro ...*.

GU: inserire data: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Motivazione

È preferibile prevedere la possibilità degli atti delegati per completare i requisiti del regolamento.

Emendamento 46

Posizione del Consiglio Articolo 5 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio

3. Per tener conto degli sviluppi di mercato e dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, evidenziati in particolare nelle relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE *in ordine a ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari* a integrazione *di quelli menzionati al paragrafo 1, lettera b), secondo comma* del presente articolo. *Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.*

Emendamento

3. Tenendo conto degli sviluppi di mercato e dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, evidenziati in particolare ***nello scambio di informazioni di cui all'articolo 11 ter e*** nelle relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE a integrazione del paragrafo 1 del presente articolo ***al fine di aumentare l'efficacia dei sistemi di dovuta diligenza in materia di prevenzione della commercializzazione o messa a disposizione sul mercato interno di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.***

Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le procedure di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le procedure previste agli articoli 13, 14 e 15.

Motivazione

Gli atti delegati dovrebbe essere sempre volti a garantire l'efficacia dei sistemi di dovuta diligenza in materia di prevenzione del commercio di legno o di prodotti da esso derivati di provenienza illegale sul mercato interno.

Emendamento 47

Posizione del Consiglio

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

3 bis. Ai singoli Stati membri non viene impedito, riguardo all'accesso al mercato del legno e dei prodotti da esso derivati, di stabilire requisiti più rigorosi per la produzione e l'origine del legname rispetto a quelli contemplati nel presente regolamento, compresi i requisiti per quanto concerne la gestione sostenibile delle foreste, la protezione dell'ambiente, la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, la protezione delle comunità locali e dei loro habitat, la protezione delle comunità dipendenti dalle foreste nonché il rispetto dei diritti delle popolazioni indigene e dei diritti dell'uomo.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento del Parlamento in prima lettura per consentire agli Stati membri di adottare eventualmente requisiti nazionali più rigorosi.

Emendamento 48

Posizione del Consiglio

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

Tali autorità sono dotate di poteri

sufficienti per attuare il presente regolamento monitorandone l'applicazione, indagando sulle presunte violazioni in cooperazione con i servizi doganali e segnalando le violazioni alle autorità giudiziarie in tempo utile.

Motivazione

Emendamento 63 in prima lettura.

Emendamento 49

**Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 1**

Posizione del Consiglio

1. L'organismo di controllo *espleta le seguenti funzioni*:
- a) mantenere e valutare periodicamente un sistema di dovuta diligenza a norma dell'articolo 5 e conferire agli operatori il diritto di usarlo;
 - b) *verificare* l'uso *corretto del suo sistema* di dovuta diligenza *da parte di tali operatori*,
 - c) compire gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza, informando, fra l'altro, le autorità competenti in caso di *grave o reiterata* inadempienza da parte dell'operatore.

Emendamento

1. L'organismo di controllo *deve*:
- a) mantenere e valutare periodicamente un sistema di dovuta diligenza a norma dell'articolo 5 e conferire agli operatori il diritto di usarlo;
 - b) *avvalersi di un meccanismo di controllo per assicurare che gli operatori da esso certificati per l'uso dei sistemi* di dovuta diligenza *utilizzino effettivamente tali sistemi*;
 - c) compire gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza, informando, fra l'altro, le autorità competenti in caso di inadempienza da parte dell'operatore.

Emendamento 50

**Posizione del Consiglio
Articolo 7 – Paragrafo 2**

Posizione del Consiglio

2. Un organismo può fare domanda di riconoscimento come organismo di

Emendamento

2. Un organismo può fare domanda di riconoscimento come organismo di

controllo se ottempera ai seguenti requisiti:

- a) è dotato di personalità giuridica ed è stabilito legalmente nell'Unione;
- b) è in grado di espletare le funzioni di cui al paragrafo 1; e
- c) espleta le sue funzioni in modo tale da evitare conflitti di interesse.

controllo se ottempera ai seguenti requisiti:

- a) è dotato di personalità giuridica ed è stabilito legalmente nell'Unione,
- b) è dotato **di adeguata competenza ed** in grado di espletare le funzioni di cui al paragrafo 1; e
- c) espleta le sue funzioni in modo tale da evitare conflitti di interesse **ed è giuridicamente indipendente dagli operatori da esso certificati.**

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 52 di prima lettura.

Emendamento 51

Posizione del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio

3. *Un* richiedente che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2 **è riconosciuto come organismo di controllo, in uno dei seguenti modi:**

a) *l'autorità competente di uno Stato membro riconosce un organismo di controllo che intende svolgere le sue attività esclusivamente in tale Stato membro e successivamente ne informa senza indugio la Commissione;*

b) *dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione riconosce l'organismo di controllo che intende svolgere le sue attività in più di uno Stato membro o in tutta l'Unione.*

Emendamento

3. **La Commissione riconosce come organismo di controllo** un richiedente che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2.

La decisione di concedere il riconoscimento a un organismo di controllo è adottata entro tre mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento. La decisione di concedere il riconoscimento a un organismo di controllo è comunicata dalla Commissione alle autorità competenti dello Stato membro che hanno giurisdizione su quell'organismo.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 54 di prima lettura. Per assicurare un riconoscimento uniforme

degli organismi di controllo, è preferibile che il riconoscimento sia concesso dalla Commissione. Ciò non impedirebbe la creazione di punti di contatto nazionali per facilitare le richieste da parte di potenziali organismi di controllo.

Emendamento 52

Posizione del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio

4. Le autorità competenti effettuano controlli periodici per accertarsi che gli organismi di controllo che operano nell'ambito della loro giurisdizione continuino ad espletare le funzioni di cui al paragrafo 1 e a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2.

Emendamento

4. Le autorità competenti effettuano controlli periodici ***o sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi,*** per accertarsi che gli organismi di controllo che operano nell'ambito della loro giurisdizione continuino ad espletare le funzioni di cui al paragrafo 1 e a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2. ***Le relazioni concernenti i controlli sono rese pubbliche.***

Motivazione

Emendamento 54 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 53

Posizione del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 5

Posizione del Consiglio

5. Se un'autorità competente accerta che un organismo di controllo ***riconosciuto dalla Commissione*** non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2, essa ne informa senza indugio la Commissione.

Emendamento

5. Se un'autorità competente accerta che un organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2, essa ne informa senza indugio la Commissione.

Motivazione

Per coerenza con il riconoscimento centralizzato degli organismi di controllo.

Emendamento 54

Posizione del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 6

Posizione del Consiglio

6. **Le autorità competenti o la Commissione possono revocare** un riconoscimento se l'autorità competente o la Commissione hanno accertato che un organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2. **L'autorità competente o la Commissione possono revocare solo i riconoscimenti che esse stesse hanno rilasciato.** Prima della revoca di un riconoscimento la Commissione informa gli Stati membri interessati. **Gli Stati membri informano la Commissione della revoca di un riconoscimento.**

Emendamento

6. La Commissione **revoca** un riconoscimento se l'autorità competente o la Commissione hanno accertato che un organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2. Prima della revoca di un riconoscimento la Commissione informa gli Stati membri interessati.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 55 di prima lettura del PE. La revoca deve essere coerente con il riconoscimento centralizzato degli organismi di controllo.

Emendamento 55

Posizione del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 7

Posizione del Consiglio

7. Al fine di integrare le norme procedurali riguardo al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di controllo **e al fine di modificarle, qualora ciò sia dettato dall'esperienza,** la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE. **Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.**

Per gli atti delegati di cui al primo comma

Emendamento

7. Al fine di integrare le norme procedurali riguardo al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE, **allo scopo di garantire che il riconoscimento e la revoca del riconoscimento siano effettuati in modo equo e trasparente.**

Per gli atti delegati di cui al primo comma

si applicano le procedure di cui agli articoli 13, 14 e 15. Tali atti sono adottati entro ...*.

*GU: inserire data: **diciotto** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

si applicano le procedure di cui agli articoli 13, 14 e 15. Tali atti sono adottati entro ...*.

*GU: inserire data: **otto** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Gli atti delegati adottati a integrazione delle disposizioni dei regolamenti dovrebbero mirare a garantire procedure eque e trasparenti per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo.

Emendamento 56

Posizione del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 8

Posizione del Consiglio

8. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate relative alla frequenza e alla natura dei controlli di cui al paragrafo 4 **necessarie per assicurare l'attuazione uniforme di detto paragrafo**. Tali disposizioni sono adottate entro ...*.

*GU: inserire data: **diciotto** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

8. La Commissione adotta, mediante atti delegati, disposizioni particolareggiate relative alla frequenza e alla natura dei controlli di cui al paragrafo 4, **al fine di garantire una vigilanza efficace sugli organismi di controllo**. Tali disposizioni sono adottate entro ...*.

Per gli atti delegati di cui al presente paragrafo si applicano le procedure di cui agli articoli 13, 14 e 15.

*GU: inserire data: **otto** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Gli atti delegati dovrebbero mirare a garantire una vigilanza efficace sugli organismi di controllo. Le relative scadenze sono adattate a un'entrata in vigore anticipata del regolamento.

Emendamento 57

Posizione del Consiglio Articolo 9 – titolo

Posizione del Consiglio

Controllo degli operatori

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 58

Posizione del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 59

Posizione del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

1 bis. I controlli sono effettuati secondo un piano annuale, sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, o ogniqualvolta l'autorità competente dello Stato membro sia in possesso di informazioni che mettono in dubbio l'osservanza da parte dell'operatore dei requisiti di cui al presente regolamento.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 58 di prima lettura del PE.

Emendamento 60

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

1 ter. I controlli possono includere, tra l'altro:

a) l'esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi,

b) l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure,

c) controlli a campione, compresi audit in loco.

La Commissione verifica il modo in cui gli Stati membri si assumono tali responsabilità.

Motivazione

È necessario che gli Stati membri cooperino e, per quanto possibile, coordinino le rispettive attività di controllo e d'ispezione. La Commissione dovrebbe contribuire a garantire che si instauri tale cooperazione. Infine, l'applicazione del presente regolamento deve essere flessibile per quanto riguarda i meccanismi da applicare ed essere aperta nei confronti delle nuove tecnologie che potrebbero migliorare l'accuratezza dei controlli in futuro.

Emendamento 61

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

1 quater. La Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni particolareggiate relative alla frequenza e alla natura dei controlli di cui al paragrafo 1 ter, al fine di garantire una vigilanza efficace sugli operatori.

Per gli atti delegati di cui al presente paragrafo si applicano le procedure di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Motivazione

Gli atti delegati che definiscono i requisiti relativi ai controlli dovrebbero mirare a garantire una vigilanza efficace sugli operatori del mercato interno.

Emendamento 62

Posizione del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

2. Gli operatori garantiscono l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli operatori garantiscono l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, ***in particolare per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.***

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 58 di prima lettura del PE.

Emendamento 63

Posizione del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio

3. Se, in seguito ai controlli di cui al paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, le autorità competenti possono rilasciare una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l'operatore dovrà compiere. ***Il mancato rispetto dell'obbligo imposto all'operatore di compiere detti interventi correttivi può dar luogo a sanzioni in conformità dell'articolo 17.***

Emendamento

3. Se, in seguito ai controlli di cui al paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, ***come l'utilizzo di un sistema incompleto o inefficace di dovuta diligenza per minimizzare il rischio che il legno e i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale,*** le autorità competenti possono, ***fatto salvo l'articolo 17,*** rilasciare una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l'operatore dovrà compiere. ***A seconda della gravità della carenza riscontrata, le autorità competenti possono adottare misure immediate che comprendono tra l'altro:***
a) il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati,

b) il divieto temporaneo di commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati.

Qualora le autorità competenti abbiano accertato che l'operatore non ha attuato un sistema di dovuta diligenza, l'organismo di controllo responsabile è considerato aver omesso di svolgere le sue funzioni in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento e, di conseguenza, il suo riconoscimento potrà essere revocato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 58 di prima lettura del PE. Qualora l'autorità competente accerti che l'operatore non ha attuato un sistema di dovuta diligenza, l'organismo di controllo responsabile dovrà essere altresì considerato aver omesso di svolgere le sue funzioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Emendamento 64

Posizione del Consiglio

Articolo 10 – titolo

Posizione del Consiglio

Emendamento

Registrazione dei controlli

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 65

Posizione del Consiglio

Articolo 10 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Le autorità competenti tengono registri dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati dei controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all'articolo 9, paragrafo 3. I registri di tutti i

1. Le autorità competenti tengono registri dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati dei controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all'articolo 9, paragrafo 3. I registri di tutti i

controlli effettuati devono essere mantenuti per un minimo di *cinque* anni.

controlli effettuati devono essere mantenuti per un minimo di *dieci* anni.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 60 di prima lettura del PE.

Emendamento 66

**Posizione del Consiglio
Articolo 10 – paragrafo 2**

Posizione del Consiglio

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese accessibili *a qualsiasi richiedente* come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.

Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese accessibili *al pubblico, anche mediante Internet*, come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 61 di prima lettura del PE.

Emendamento 67

**Posizione del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 1**

Posizione del Consiglio

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Emendamento

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, *con altri organi delle amministrazioni nazionali*, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Motivazione

La natura multiforme del problema del disboscamento illegale richiede altresì la cooperazione tra le diverse parti delle amministrazioni nazionali. Tale aspetto dovrebbe essere esplicitato nel regolamento.

Emendamento 68

Posizione del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

2. Le autorità competenti scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione su gravi carenze riscontrate nei controlli di cui agli articoli 7, paragrafo 4, e 9, paragrafo 1, e sui tipi di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 17.

Emendamento

2. Le autorità competenti scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione su gravi carenze riscontrate nei controlli di cui agli articoli 7, paragrafo 4, e 9, paragrafo 1, **sulle violazioni** e sui tipi di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 17.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 62 di prima lettura del PE. Integra l'estensione dello scambio di informazioni definito dalla posizione del Consiglio.

Emendamento 69

Posizione del Consiglio Articolo 11 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

Articolo 11 bis

Gruppo consultivo

1. È istituito un gruppo consultivo composto da rappresentanti delle parti interessate, comprendente, tra l'altro, rappresentanti della filiera foresta-legno, dei proprietari di foreste, del commercio del legno e di organizzazioni non governative e di associazioni di consumatori, e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. I rappresentanti degli Stati membri e del Parlamento europeo possono partecipare alle riunioni del gruppo consultivo.

3. La Commissione consulta il gruppo consultivo prima di prendere decisioni in conformità del presente regolamento.

Motivazione

L'obiettivo è quello di porre su una base di ufficialità le consultazioni che si sono svolte a livello bilaterale ed informale.

Emendamento 70

Posizione del Consiglio Articolo 11 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

Articolo 11 ter

Assistenza tecnica, orientamento e scambio d'informazioni

- 1. Le autorità competenti assistite dalla Commissione forniscono agli operatori assistenza tecnica e di altro tipo nonché orientamento, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare il rispetto dei requisiti del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'attuazione di un sistema di dovuta diligenza, ai sensi dell'articolo 5.***
- 2. Le autorità competenti assistite dalla Commissione agevolano lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche per quanto riguarda l'attuazione del presente regolamento e, su richiesta, mettono tali informazioni a disposizione degli operatori.***
- 3. Le autorità competenti e la Commissione provvedono a gestire e diffondere le informazioni sul disboscamento illegale e sul commercio connesso, al fine di assistere gli operatori nella valutazione del rischio sistematico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).***
- 4. Nella diffusione di tali informazioni, gli Stati membri assicurano il rispetto degli interessi commerciali e garantiscono la riservatezza di eventuali dati di cui sono in possesso o vengono a conoscenza, in conformità delle norme nazionali e della***

legislazione dell'Unione.

5. L'assistenza è fornita in modo da evitare di compromettere le responsabilità delle autorità competenti e conservare la loro indipendenza nel far rispettare il presente regolamento.

Motivazione

Questo approccio definisce un quadro per la riduzione degli oneri amministrativi, tenendo conto della situazione dei piccoli e medi operatori, fornendo assistenza tecnica e garantendo la diffusione delle informazioni, comprese le migliori pratiche.

Emendamento 71

Posizione del Consiglio Articolo 12 – comma 1

Posizione del Consiglio

Per tener conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, evidenziata in particolare nelle relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e degli sviluppi riguardanti le caratteristiche tecniche, gli utenti finali e i processi di produzione del legno e dei prodotti da esso derivati, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE **modificando e** integrando l'elenco del legno e dei prodotti da esso derivati di cui all'allegato. **Tali atti non creano oneri sproporzionati per gli operatori. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.**

Emendamento

Per tener conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, evidenziata in particolare nelle relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, **e dello scambio di informazioni di cui all'articolo 11 ter** e degli sviluppi riguardanti le caratteristiche tecniche, gli utenti finali e i processi di produzione del legno e dei prodotti da esso derivati, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE integrando l'elenco del legno e dei prodotti da esso derivati di cui all'allegato.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 68 di prima lettura del PE. Emendamento 68 del PE in prima lettura, tenendo conto del nuovo articolo 11 bis (nuovo).

Emendamento 72

Posizione del Consiglio Articolo 13 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 12 sono conferiti alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre tre mesi prima che giunga a scadenza il periodo di tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento. ***La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 14.***

Emendamento 73

Posizione del Consiglio Articolo 14 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

1. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 7 e all'articolo 12 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Emendamento

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui ***all'articolo 2, lettera g)***, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 7, ***all'articolo 7, paragrafo 8, all'articolo 9, paragrafo 1 ter*** e all'articolo 12 sono conferiti alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre tre mesi prima che giunga a scadenza il periodo di tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

1. La delega di potere di cui ***all'articolo 2, lettera g)***, all'articolo 5, paragrafo 3, ***all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 8, all'articolo 9, paragrafo 1 ter*** e all'articolo 12 può essere revocata ***in qualunque momento*** dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Emendamento 74

Posizione del Consiglio Articolo 14 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega **informa l'altro organo legislativo** e la Commissione, **al massimo un mese** prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e le **relative** motivazioni.

Emendamento

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega **provvede ad informare l'altra istituzione** e la Commissione **entro un termine ragionevole** prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e le **possibili** motivazioni **di una revoca**.

Emendamento 75

Posizione del Consiglio Articolo 15 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

1. Il Parlamento europeo **e** il Consiglio possono muovere obiezioni **all'atto** delegato entro un termine di **tre** mesi dalla data di notifica.

Emendamento

1. Il Parlamento europeo **o** il Consiglio possono muovere obiezioni **a un** atto delegato entro un termine di **due** mesi dalla data di notifica. **Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.**

Emendamento 76

Posizione del Consiglio Articolo 15 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato **ovvero se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato** entra in vigore alla data **fissata**

Emendamento

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, **esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed** entra in vigore alla data **ivi indicata**.

nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non muovere obiezioni.

Emendamento 77

Posizione del Consiglio Articolo 15 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni *all'*atto delegato *adottato*, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Emendamento

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni *a un* atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Emendamento 78

Posizione del Consiglio Articolo 16

Posizione del Consiglio

Articolo 16

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), istituito a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2173/2005.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il riferimento è superfluo in quanto il progetto di raccomandazione non prevede atti di

esecuzione.

Emendamento 79

Posizione del Consiglio Articolo 17

Posizione del Consiglio

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche.

Emendamento

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l'applicazione.

2. Le sanzioni *amministrative* previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive *e possono tra l'altro comprendere:*

(a) multe proporzionali al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti da esso derivati in questione e alle perdite fiscali e al danno economico derivanti dalla violazione; il livello delle sanzioni è calcolato in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni gravi da essi perpetrate, fatto salvo il legittimo diritto di esercitare una professione; le multe per le gravi violazioni reiterate saranno gradualmente inasprite;

(b) il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati;

(c) l'immediata sospensione dell'autorizzazione ad esercitare un'attività commerciale.

3. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le

eventuali modifiche.

Motivazione

Non devono esservi anelli deboli sul territorio europeo. Il regolamento deve comprendere una disposizione che preveda un regime di sanzioni severe, dissuasive e coerenti all'interno dell'UE, analogo a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio sulla pesca illegale, che è stato approvato all'unanimità.

Emendamento 80

**Posizione del Consiglio
Articolo 17 bis (nuovo)**

Posizione del Consiglio

Emendamento

Articolo 17 bis

Modifica della direttiva 2008/99/CE

La direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente¹ è modificata nel modo seguente, con effetto a partire dal ...:*

(1) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

"j) la messa a disposizione sul mercato di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.";

(2) all'allegato A è aggiunto il trattino seguente:

"– regolamento (EU) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati".

** Nota alla GU: un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

¹*GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.*

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 71 di prima lettura del PE. È necessario che per ogni violazione

grave del regolamento siano applicate sanzioni penali, per cui il regolamento dovrebbe essere incluso nel campo di applicazione della direttiva 2008/99/CE.

Emendamento 81

Posizione del Consiglio Articolo 18 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

2. Sulla base di tali relazioni la Commissione redige ogni due anni una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

2. Sulla base di tali relazioni la Commissione redige ogni due anni una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. ***In sede di elaborazione della relazione, la Commissione tiene conto dei progressi registrati per quanto concerne la conclusione e l'attuazione degli accordi volontari di partenariato FLEGT adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del loro contributo nel ridurre la presenza nel mercato interno di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.***

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 70 di prima lettura del PE.

Emendamento 82

Posizione del Consiglio Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

2 bis. Entro il 30 aprile 2012 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'introduzione di una norma dell'Unione per tutto il legno e i prodotti da esso derivati al fine di conseguire i massimi requisiti in materia di sostenibilità, corredandola, se del caso, di proposte legislative.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 66 di prima lettura del PE. Nel più lungo termine, la legislazione dovrebbe assicurare non solo la legalità, ma anche la sostenibilità del legno e dei prodotti da esso derivati commercializzati e messi a disposizione nel mercato dell'Unione europea.

Emendamento 83

Posizione del Consiglio Articolo 18 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio

3. Entro ...* e successivamente ogni sei anni, la Commissione, in base alle relazioni e all'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, esamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, in particolare **per quanto riguarda** le conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese e i prodotti ai quali si applica. Le relazioni possono, se necessario, essere corredate di opportune proposte legislative.

*GU: inserire data: **36+30 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

3. Entro ...* e successivamente ogni sei anni, la Commissione, in base alle relazioni e all'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, esamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento ***nell'impedire che legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano commercializzati o messi a disposizione sul mercato interno. Essa esamina***, in particolare, le conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese e i prodotti ai quali si applica. Le relazioni possono, se necessario, essere corredate di opportune proposte legislative.

*GU: inserire data: **36+12 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 84

Posizione del Consiglio Articolo 19 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Esso si applica a decorrere dal ...*. Tuttavia, l'articolo 5, **paragrafo 2**, **l'articolo 6**, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 7 e l'articolo 7, paragrafo 8, si applicano a decorrere dalla data di entrata

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal ...*. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 7, e l'articolo 7, paragrafo 8, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

in vigore del presente regolamento.

*GU: inserire data: **30 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*GU: inserire data: **12 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 73 di prima lettura del PE.

Emendamento 85

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

- 4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche e simili;

Motivazione

Il regolamento deve per quanto possibile applicarsi a tutti i prodotti del legno. Qualsiasi omissione costituisce una potenziale scappatoia e fonte di disparità nel settore.

Emendamento 86

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 1 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

- 4405 00 00 Lana (paglia) di legno; farina di legno;

Motivazione

Il regolamento deve per quanto possibile applicarsi a tutti i prodotti del legno. Qualsiasi omissione costituisce una potenziale scappatoia e fonte di disparità nel settore.

Emendamento 87

Posizione del Consiglio

Allegato – trattino 13 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

- **4417 00 00 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno;**

Motivazione

Il regolamento deve per quanto possibile applicarsi a tutti i prodotti del legno. Qualsiasi omissione costituisce una potenziale scappatoia e fonte di disparità nel settore.

Emendamento 88

Posizione del Consiglio

Allegato – trattino 14 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

- **4419 00 Articoli di legno per la tavola o per la cucina;**

Motivazione

Il regolamento deve per quanto possibile applicarsi a tutti i prodotti del legno. Qualsiasi omissione costituisce una potenziale scappatoia e fonte di disparità nel settore.

Emendamento 89

Posizione del Consiglio

Allegato – trattino 14 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

- **4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano**

nel capitolo 94;

Motivazione

Il regolamento deve per quanto possibile applicarsi a tutti i prodotti del legno. Qualsiasi omissione costituisce una potenziale scappatoia e fonte di disparità nel settore.

Emendamento 90

Posizione del Consiglio

Allegato – trattino 14 quater (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

**- 4421 Altri lavori di legno (grucce per
indumenti e altri);**

Motivazione

Il regolamento deve per quanto possibile applicarsi a tutti i prodotti del legno. Qualsiasi omissione costituisce una potenziale scappatoia e fonte di disparità nel settore.

Emendamento 91

Posizione del Consiglio

Allegato – trattino 16

Posizione del Consiglio

Emendamento

– Pasta di legno e carta dei **capitoli 47 e 48** della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti);

– Pasta di legno e carta dei **capitoli 47, 48 e 49** della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti);

Motivazione

Ripristino degli emendamenti 74 e 75 di prima lettura.

Emendamento 92

Posizione del Consiglio

Allegato – trattino 16

Posizione del Consiglio

Emendamento

- 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e

- **9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,**

9403 90 30 Mobili in legno;

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e
9403 90 30 Mobili in legno;

Motivazione

Il regolamento deve per quanto possibile applicarsi a tutti i prodotti del legno. Qualsiasi omissione costituisce una potenziale scappatoia e fonte di disparità nel settore.

Emendamento 93

Posizione del Consiglio

Allegato – trattino 17 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

– Altri prodotti del legno inclusi nei capitoli 94 e 95 della nomenclatura combinata, compresi giocattoli di legno e accessori sportivi.

Motivazione

Ripristino degli emendamenti 74 e 75 di prima lettura.

MOTIVAZIONE

La deforestazione procede a un ritmo di circa di 13 milioni di ettari all'anno, è responsabile di quasi il 20% delle emissioni globali di anidride carbonica ed è una delle principali cause della perdita di biodiversità. Il disboscamento illegale provoca inoltre gravi problemi per quanto riguarda i diritti umani delle popolazioni dipendenti e indigene, dal momento che in molti paesi le foreste rivestono un importante ruolo culturale e sociale.

Il disboscamento illegale è una delle principali cause della deforestazione, con un volume di legname industriale proveniente da fonti illegali stimato tra i 350 e i 650 milioni m³ all'anno, che corrispondono al 20%-40% della produzione globale di legname industriale¹. Esso fa precipitare i prezzi del legname, depaupera le risorse naturali, erode le entrate fiscali e aumenta la povertà delle popolazioni che dipendono dalle foreste.

In quanto consumatrice importante di legname e prodotti del legno, l'UE ha l'obbligo di adottare misure efficaci per contrastare la deforestazione e il disboscamento illegale, tra cui, evidentemente, quella di smettere di offrire un mercato al legname e ai prodotti del legno di provenienza illegale. Con la recente adozione di un regolamento sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'UE è riuscita a chiudere il mercato ad altri prodotti illegali. Ora è il momento di attuare una normativa efficace contro il legname e i prodotti del legno di provenienza illegale, che segnali con forza:

- ai consumatori, che il legame e i prodotti del legno che acquistano non sono di provenienza illegale;
- alle società responsabili, che non subiranno ripercussioni negative a causa di chi pone in essere pratiche distruttive; e
- alla comunità internazionale, che l'UE prende sul serio le proprie responsabilità in materia di cambiamento climatico, biodiversità e diritti umani.

L'approccio degli accordi volontari di partenariato (VPA) che l'UE ha realizzato nel quadro del piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) del 2003 non è sufficiente da solo ad affrontare il problema globale del disboscamento illegale. Benché i VPA abbiano il potenziale per stimolare un cambiamento molto positivo, finora ne è stato firmato uno solo; inoltre, la loro natura volontaria significa che il rischio di eludere e aggirare tali accordi è elevato. Come ha concluso la consultazione della Commissione sulle misure per integrare l'approccio dei VPA, occorre una normativa severa per garantire che il legname e i prodotti del legno di provenienza illegale siano eliminati dal mercato dell'UE.

Posizione del Consiglio

Pur compiacendosi di alcune modifiche strutturali intese a snellire il testo, la relatrice deplora la mancanza di ambizione della posizione del Consiglio. Essa è notevolmente più debole rispetto alla posizione del Parlamento in prima lettura, adottata nell'aprile 2009.

¹ UNECE/FAO 2007: Forest Products Annual Market review, 2006-7

La posizione del Consiglio, tra l'altro:

- non contiene il divieto di commercializzazione del legame e dei prodotti del legno di provenienza illegale, come introdotto dal Parlamento;
- non prevede obblighi per gli operatori, salvo quelli che commercializzano per la prima volta legname o prodotti del legno sul mercato interno;
- restringe la definizione di normativa applicabile rispetto a quella del Parlamento;
- non specifica sanzioni né esige sanzioni penali per le violazioni gravi;
- introduce un regime misto per il riconoscimento degli organismi di controllo in opposizione al sistema centralizzato approvato dal Parlamento;
- non comprende disposizioni sui futuri requisiti in materia di etichettatura e di sviluppo della sostenibilità;
- prevede che il regolamento si applichi solo 30 mesi dopo la data di entrata in vigore, mentre il Parlamento si era espresso a favore di 12 mesi.

Al fine di rafforzare la proposta di regolamento per conseguire l'obiettivo di impedire la commercializzazione di legname e prodotti del legno di provenienza illegale sul mercato interno dell'UE, la relatrice ha nuovamente presentato molti dei punti chiave della prima lettura del Parlamento. Essi sono illustrati di seguito in dettaglio.

Divieto

Fondamentalmente, il regolamento, come previsto dal Consiglio, non vieta realmente l'importazione e la vendita di legname di provenienza illegale. Pertanto, esso non affronta lo *"scarso rigore delle norme intese a impedire il commercio di legname tagliato illegalmente"*¹ indicato nella proposta della Commissione come la principale ragione che spiega perché il disboscamento illegale sia un problema così radicato. La legge statunitense "Lacey Act" rivista, adottata nel maggio 2008, applica tale divieto e pertanto esiste un precedente in materia. Non vi sono buoni motivi che impediscano all'UE di emulare tale provvedimento e di spingersi oltre.

La relatrice ripropone quindi un'affermazione esplicita del divieto, per gli operatori, di commercializzare o mettere a disposizione sul mercato legname o prodotti del legno di provenienza illegale. In assenza di un tale divieto generale, il sistema di dovuta diligenza pone gli oneri amministrativi a carico degli operatori, senza garantire che l'obiettivo generale sia raggiunto in maniera efficace.

Ambito della dovuta diligenza e requisiti di legalità

La relatrice reintroduce nel progetto di regolamento la distinzione tra operatori che *"commercializzano"* legname e prodotti del legno (ossia che li immettono sul mercato per la prima volta) e coloro che *"li mettono a disposizione"* (ossia tutti gli operatori della catena di approvvigionamento).

L'obbligo di esercitare la dovuta diligenza incoraggerà le buone pratiche e, idealmente, tutti

¹ Proposta di regolamento che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno (COM(2008) 644/3, pag. 2)

gli operatori della catena di approvvigionamento metteranno in atto un sistema completo di dovuta diligenza. La relatrice riconosce tuttavia che questo potrebbe non essere realistico per i piccoli operatori e limita pertanto l'obbligo completo agli operatori che "commercializzano per la prima volta" i prodotti, ossia evidentemente a coloro che hanno l'influenza maggiore su quello che entra nell'UE e, di conseguenza, maggiori responsabilità.

Al contempo, tutti gli operatori della catena di approvvigionamento devono sottostare al divieto generale di mettere a disposizione sul mercato legname e prodotti del legno provenienti da fonti illegali e devono esercitare dovuta cautela a tal fine. La possibilità di punire il commercio di legname di provenienza illegale da parte di tutti gli operatori della catena di approvvigionamento incoraggerà questi ultimi a prediligere l'approvvigionamento da operatori del mercato affidabili e sicuri, ossia da chi adempie con maggiore efficienza all'obbligo della dovuta diligenza. Inoltre, ripartirà l'onere della responsabilità in maniera più equa tra gli operatori.

Per agevolare la tracciabilità, la relatrice ritiene inoltre che tutti gli operatori debbano indicare e fornire informazioni di base sui prodotti, sulla fonte e sul destinatario.

Legislazione applicabile

Il piano d'azione FLEGT afferma che *"l'obiettivo di più ampia portata dell'UE consiste nel promuovere una gestione sostenibile delle risorse forestali"*¹ e impegna l'UE ad affrontare in modo integrato il problema del disboscamento illegale. Oltre a porsi di fronte a tale problema da una prospettiva di mercato, il regolamento deve contribuire all'obiettivo più vasto dello sviluppo sostenibile quale strumento per affrontare le cause che ne sono alla base.

L'ampliamento del campo di applicazione della normativa sulla base della quale è definito il concetto di "legalità" contribuirebbe a raggiungere tale scopo. In quanto parti di vari accordi internazionali e regionali, l'UE e gli Stati membri si sono già impegnati da un punto di vista giuridico e politico alla conservazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, alla riduzione della povertà e alla salvaguardia dei diritti delle comunità indigene e dipendenti dalle foreste. Il regolamento può essere un veicolo per contribuire all'attuazione delle disposizioni contenute in tali accordi.

Per questa ragione, all'articolo 2 la relatrice ha ampliato la definizione di "legislazione applicabile" del Consiglio e ha ripristinato alcuni contenuti della prima lettura del Parlamento.

Sanzioni

La relatrice è fermamente convinta che sia necessario fornire agli Stati membri un orientamento in merito alle sanzioni per garantire un'applicazione coerente del regolamento. Benché con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il Parlamento disponga di competenze ancora più ampie per quanto riguarda la definizione dei livelli di sanzioni, la relatrice ha scelto di reintrodurre semplicemente i contenuti più importanti della prima lettura del Parlamento sulla questione.

¹ Piano d'azione FLEGT dell'UE (COM(2003)251)

Deroga per i prodotti riciclati e rischio trascurabile

Il Consiglio introduce una deroga per i prodotti riciclati dal campo di applicazione del regolamento. La relatrice ritiene che la definizione non sia molto chiara e reputa che la formulazione potrebbe introdurre potenziali lacune nella proposta di regolamento. Pertanto ha eliminato la deroga.

Il Consiglio introduce anche il concetto di "rischio trascurabile", che giustificherebbe il fatto che, in determinati casi, l'operatore non adotti misure di attenuazione del rischio. La relatrice ritiene che, in assenza di una definizione chiara, l'introduzione di tale concetto potrebbe dar luogo a un'ampia varietà di interpretazioni che potrebbero pregiudicare l'efficacia del sistema di dovuta diligenza. Pertanto ha eliminato il riferimento al "rischio trascurabile".

Organismi di controllo e loro accreditamento

Al fine di disporre di norme armonizzate nell'Unione europea per gli organismi che controllano i sistemi di dovuta diligenza, la relatrice propone che la decisione di riconoscere o meno un organismo di controllo sia presa a livello di UE anziché a livello nazionale. Un accreditamento centralizzato e criteri chiari nel regolamento assicurerebbero un'applicazione uniforme e trasparente, riducendo la complessità amministrativa per gli organismi che operano in più di uno Stato membro. Per questa ragione, la relatrice ha ripristinato la posizione del Parlamento in prima lettura sulla questione.

Atti delegati

In conclusione, la relatrice reputa importante conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda, tra l'altro, i dettagli dei sistemi di dovuta diligenza, i controlli, le verifiche e l'etichettatura, ma ritiene altresì essenziale che il Parlamento fornisca un orientamento in merito agli obiettivi di tali atti. Per la redazione delle disposizioni pratiche, la relatrice suggerisce di utilizzare la formulazione adottata nella relazione de Brún sui passaporti per gli animali da compagnia.

PROCEDURA

Titolo	Obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno
Riferimenti	05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD)
Prima lettura del PE – Numero P	22.4.2009 T6-0225/2009
Proposta della Commissione	COM(2008)0644 - C6-0373/2008
Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune	11.3.2010
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 11.3.2010
Relatore(i) Nomina	Caroline Lucas 24.11.2008
Esame in commissione	6.4.2010
Approvazione	4.5.2010
Esito della votazione finale	+: 49 -: 6 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Kläß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Christofer Fjellner, Matthias Groote, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Michail Tremopoulos, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	George Sabin Cutaş, Francesco Enrico Speroni
Deposito	10.5.2010